

Codice A1806B

D.D. 22 novembre 2022, n. 3566

Acquisizione servizio specialistico per la realizzazione degli abachi regionali per la valutazione dell'amplificazione stratigrafica e supporto alla Regione Piemonte nell'ambito delle attività di microzonazione sismica. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. con l'utilizzo del MePA. Determinazione a contrarre e affidamento all'Università di Torino-



ATTO DD 3566/A1806B/2022

DEL 22/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1806B - Sismico

OGGETTO: Acquisizione servizio specialistico per la realizzazione degli abachi regionali per la valutazione dell'amplificazione stratigrafica e supporto alla Regione Piemonte nell'ambito delle attività di microzonazione sismica. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. con l'utilizzo del MePA. Determinazione a contrarre e affidamento all'Università di Torino-Dipartimento di Scienze della Terra. CIG 942986391D. Assunzione dei relativi impegni di spesa per euro 59.932,00 sul capitolo 118551, del bilancio gestionale 2022-2024 annualità 2022 e 2023

Premesso che:

- la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica svolge il ruolo di gestione e coordinamento delle attività di competenza regionale finalizzate alla Prevenzione del Rischio Sismico che comprendono, tra le altre cose, le attività di verifica sugli studi di microzonazione sismica previsti dalle disposizioni regionali in materia di pianificazione urbanistica e, più in generale, la promozione ed il coordinamento di studi sulla pericolosità sismica regionale e locale;
- il Settore Sismico, articolazione della Direzione sopra citata, ha ruolo di coordinamento a livello regionale per la materia sismica che si esplica anche con la proposta di specifiche e criteri tecnici a livello regionale, in collaborazione con le altre strutture della Direzione, riguardanti le metodologie per la predisposizione degli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale;
- il Settore Sismico garantisce inoltre la rappresentanza regionale ai tavoli di lavoro nazionali afferenti le tematiche sismiche, nonché l'attuazione a livello regionale del piano nazionale di Prevenzione del Rischio Sismico coordinato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed in particolare i contributi previsti dal Fondo istituito dall'articolo 11 del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77;
- la Regione Piemonte, attraverso il Settore Sismico, ha gestito, a partire dal 2010, i contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui alla citata legge n. 77/2009, rifinanziato con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

- con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021, di attuazione della Legge n. 145/2018, sono state stabilite le risorse a livello nazionale per le annualità 2019-2020-2021 unitamente ai criteri per l’utilizzo delle stesse e gli elenchi dei Comuni che possono beneficiare dei finanziamenti, riportati nell’Allegato 7 alla stessa Ordinanza;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’Ordinanza n. 780/2021 risultano finanziabili indagini di microzonazione sismica (di seguito MS) e analisi della Condizione limite per l’emergenza (di seguito CLE) e abachi regionalizzati per amplificazioni litostratigrafiche da utilizzarsi per gli studi di microzonazione sismica;
- con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. 193 del 13.08.2021, i fondi relativi alle annualità 2019-2020-2021 sono stati ripartiti fra le varie regioni e al Piemonte sono stati assegnati complessivamente euro 1.180.927,55, di cui euro 129.902,03, per le attività individuate dall’art. 2, comma 1, lettera a) dell’OCDPC 780/2021;
- con nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC/ABI/38015 del 02.09.2021, registrata al prot. regionale n. 40718 del 03.09.2021, è stato comunicato il trasferimento a favore della Regione Piemonte della somma complessiva di euro 1.180.927,55 successivamente iscritti a bilancio con Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 26-4051 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato per la predisposizione di interventi di prevenzione del rischio sismico”;
- con Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2022, n. 5-4522, al fine di dare attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, la Regione Piemonte ha stabilito di proseguire l’attività a favore degli approfondimenti sulla pericolosità sismica del territorio regionale attraverso la realizzazione di studi di microzonazione sismica e la predisposizione di abachi regionalizzati per amplificazioni litostratigrafiche, contestualmente agli interventi su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico, in coerenza con quanto disposto dall’Ordinanza stessa.

Considerato che:

- la stessa DGR n. 5-4522/2022 ha stabilito di demandare, anche in continuità con la gestione delle precedenti annualità, al Settore Sismico l’adozione dei provvedimenti per l’attuazione sul territorio regionale delle azioni previste dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 780/2021;
- con il medesimo atto si è stabilito di utilizzare, così come previsto dell’art. 2, comma 7, dell’Ordinanza, una somma complessiva non superiore al 2% della quota assegnata, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Sismico 9 febbraio 2022, n. 280 sono stati approvati i criteri per l’individuazione delle amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi unitamente alle modalità di gestione dei contributi, di realizzazione, controllo e validazione degli studi e del loro recepimento negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell’emergenza;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Sismico 20 maggio 2022, n. 1433, è stata stabilita in complessivi euro 20.000,00, la somma per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, demandando a successivi atti amministrativi l’individuazione delle specifiche modalità di utilizzo;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Sismico 20 giugno 2022, n. 1846 sono stati individuati 11 Comuni quali beneficiari dei contributi previsti dall’OCDPC 780/2021 per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica con annessa Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza ed assunto i relativi impegni di spesa. Con il medesimo atto si è stabilito di utilizzare una quota parte dei fondi nazionali, pari a euro 40.000,00 per la realizzazione di abachi regionalizzati da utilizzarsi per la valutazione delle amplificazioni litostratigrafiche, demandando a

successivo atto l'individuazione del soggetto incaricato delle connesse attività e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Preso atto che:

- gli indirizzi nazionali in tema di prevenzione del rischio sismico in ambito di pianificazione, costituiti dagli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS-2008), prevedono analisi del territorio secondo livelli crescenti di approfondimento, dal livello 1 al livello 3, che forniscono risposte progressivamente più dettagliate ai fini urbanistici e di ricostruzione;
- le attuali metodologie adottate in Regione Piemonte per l'analisi delle problematiche sismiche ai fini di pianificazione prevedono esclusivamente la realizzazione di studi di microzonazione sismica di livello 1, per cui si rileva l'esigenza di implementare le modalità di analisi acquisendo strumenti di lavoro tarati a scala locale (abachi regionalizzati per amplificazioni litostratigrafiche) che consentano l'applicazione del livello 2 di microzonazione sismica sul territorio regionale;
- la realizzazione di abachi regionalizzati, auspicata anche dagli indirizzi nazionali di settore, necessita del supporto di Istituti ed Enti di Ricerca che dispongono della necessaria competenza scientifica.

Rilevato inoltre che:

- la gestione dei contributi gli studi di microzonazione sismica previsti dall'attuazione dell'OCDPC 780/2021 per gli studi di microzonazione sismica, in fase di avvio, prevede da parte della Regione, oltre alle attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa, anche valutazioni di carattere scientifico riguardanti, tra le altre cose, i modelli geologico-geomorfologici, la programmazione ed interpretazione delle indagini, la definizione della microzone sismiche;
- per garantire un approccio coordinato ed unitario alle problematiche ed una migliore qualità degli studi di microzonazione sismica di prossima realizzazione, si rileva l'esigenza di poter disporre di un supporto scientifico di livello accademico;
- per la realizzazione di abachi regionalizzati per le amplificazioni litostratigrafiche e disporre di un supporto alle attività regionali in ambito di controllo e gestione degli studi di microzonazione sismica, attualmente in fase di avvio, si rende pertanto necessaria l'acquisizione di un servizio specialistico da parte di un ente o istituto di ricerca di livello universitario che risponda a tali esigenze.

Sulla base di indagini di mercato relative ad analoghe prestazioni e delle indicazioni contenute nei provvedimenti predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile, l'importo per l'acquisizione del servizio di cui al punto precedente è stato complessivamente quantificato in euro 59.963,00 (o.f.i.).

Dato atto che:

- per l'oggetto dell'affidamento non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- per l'acquisizione del servizio di cui ai commi precedenti occorre procedere tramite l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, in quanto l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificando l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne ha istituito l'obbligo per importi di acquisizione pari o superiori a 5.000,00 Euro;
- in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge 108/2021, tenuto conto dell'importo, è possibile procedere all'affidamento diretto ed è stata pertanto avviata la procedura di acquisizione *individuando* l'operatore economico più idoneo a fornire il servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia.

Considerato che:

- è stato invitato a presentare offerta sul portale Acquistinretepa nell'ambito della Trattativa Diretta n. 3270139, l'operatore economico "Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Scienze della Terra", in quanto di riconosciuta capacità professionale e dotato di personale qualificato per il servizio comprendente la realizzazione degli abachi regionalizzati per la valutazione dell'amplificazione stratigrafica e il supporto alla Regione Piemonte nell'ambito delle attività di microzonazione sismica, secondo le specifiche e condizioni di cui alla documentazione allegata alla presente determinazione a farne parte integrale e sostanziale (Progetto, Capitolato speciale d'appalto e Disciplinare di affidamento);
- il soggetto invitato risulta iscritto al MePA, bando Servizi, categoria Servizi professionali di consulenza ingegneristica, in cui rientra la prestazione richiesta (CPV: 71351200-5 - Servizi di consulenza geologica e geofisica);
- alla procedura di affidamento di cui all'oggetto è stato attribuito il CIG (Codice Identificativo di Gara) 942986391D;
- l'acquisizione è stata inserita nella programmazione biennale per l'acquisto di beni e servizi 2022-2023 con il CUI S80087670016202200074;

Rilevato che:

- l'offerta tecnico-economica acquisita tramite portale entro la scadenza prevista dalla Trattativa Diretta n. 3270139, corredata dalla documentazione amministrativa richiesta, agli atti del Settore Sismico, prevede un importo complessivo pari a 59.902,00, di cui euro 49.100,00 per la prestazione, ed euro 10.802,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
- tale offerta, comprendente un miglioramento del prezzo stimato pari al 0,1%, risulta essere economicamente congrua rispetto alle indagini preliminari e informali di mercato ed alla comparazione con prestazioni analoghe acquisite in passato da questa stazione appaltante;
- il programma di attività proposto risponde adeguatamente alle esigenze esplicitate nel progetto e nel capitolato speciale d'appalto oggetto della Trattativa.

Dato atto che:

- è stato rispettato il principio di rotazione in quanto l'operatore non è stato invitato né è stato affidatario negli ultimi tre anni di un affidamento avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi;
- sono stati rispettati i principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto: in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, date le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI", poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale [...]", e conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;
- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva-DURC.

Per quanto sopra si ritiene di affidare l'acquisizione del servizio, comprendente la realizzazione degli abachi regionalizzati per la valutazione dell'amplificazione stratigrafica e il supporto alla Regione Piemonte nell'ambito delle attività di microzonazione sismica, per l'importo di euro 59.902,00 oneri fiscali inclusi, all'Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Scienze della Terra (Partita IVA 80088230018); il contratto sarà stipulato mediante la piattaforma Acquistinretepa nell'ambito della trattativa MePA n. 3270139, secondo lo schema allegato alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che:

- i fondi statali da utilizzarsi per l'attuazione dell'OCDPC 780/2021 sono stati accertati ed incassati con determinazione dirigenziale 17 dicembre 2021, n. 3817, sul capitolo di entrata 20135/21 del bilancio gestionale 2021-2023 (accert. n. 2554/2021);
- la spesa complessiva di euro 59.902,00, oneri fiscali inclusi, oltre euro 30,00, quale contributo all'ANAC da parte della Stazione appaltante, trova copertura finanziaria nelle prenotazioni n. 2022/2749 e 2023/560 sul capitolo di spesa 118551 del bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, disposte con determinazione dirigenziale 17 dicembre 2021, n. 3817.

Ritenuto pertanto di trasformare in impegni liquidabili le prenotazioni nn. 2022/2749 e 2023/560 sul capitolo 118551 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, per una somma complessiva pari a euro 59.902,00, di cui euro 49.100,00 per la prestazione, euro 10.802,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra, ed euro 30,00 a favore di ANAC, quale contributo a carico della stazione appaltante, dando atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.118/2011;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni)" così come modificata dalla Legge n. 108/2021;
- D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. 4 maggio 2022, n. 1-4970 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

- L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- D.G.R. 3 agosto 2022, n. 73-5527 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.;

determina

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'acquisizione del Servizio specialistico "realizzazione degli abachi regionalizzati per la valutazione dell'amplificazione stratigrafica e supporto alla Regione Piemonte nell'ambito delle attività di microzonazione sismica", secondo quanto indicato dall'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge 108/2021, tramite ricorso al MePA;
2. di approvare il Progetto, il Capitolato speciale d'appalto ed il Disciplinare di affidamento oggetto della Trattativa Diretta n. 3270139 sul portale Acquistinretepa per l'acquisizione del suddetto servizio, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di affidare il servizio specialistico comprendente la realizzazione degli abachi regionalizzati per la valutazione dell'amplificazione stratigrafica e il supporto alla Regione Piemonte nell'ambito delle attività di microzonazione sismica all'Università degli Studi di Torino- Dipartimento di Scienze della Terra (P. Iva 80088230018 – codice beneficiario 85459), per l'importo contrattuale di euro 59.902,00 Iva inclusa, di cui euro 49.100,00 per la prestazione, ed euro 10.802,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972;
4. di stipulare il contratto secondo lo schema allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale, a seguito dell'esito positivo dei controlli dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
6. di dare atto che i fondi statali sono stati accertati ed incassati con determinazione dirigenziale 17 dicembre 2021, n. 3817, capitolo entrata 20135/21 (accert. n. 2554/2021);
7. di trasformare in impegni liquidabili le prenotazioni nn. 2022/2749 e 2023/560 sul capitolo 118551 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, per una somma complessiva pari a euro 59.932,00, e precisamente:
 - a favore dell'Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra, (P. Iva 80088230018 – codice beneficiario 85459), sul capitolo 118551 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, la somma pari ad euro 59.902,00, di cui euro 49.100,00 per la prestazione ed euro 10.802,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, come di seguito dettagliato:
 - euro 19.970,00 sul capitolo 118551 annualità 2022;
 - euro 39.932,00 sul capitolo 118551 annualità 2023;
 - a favore di ANAC (C.F. 97584460584 - cod. beneficiario 297876), quale contributo a carico delle stazioni appaltanti per importi uguali o maggiori a euro 40.000,00 ed inferiori a euro 150.000,00 ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, un importo di euro 30,00, sul cap. 118551 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2022.

Le relative transazioni elementari sono riportate nell'allegato "Appendice A – elenco

registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.118/2011;

8. di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore Sismico, Ing. Gianluca Comba;
10. di nominare il Dott. Vittorio Giraud, in forza presso il Settore Sismico, Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lettera b), e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: Università di Torino-Dipartimento di Scienze della Terra – P. Iva 80088230018

Importo: euro 49.100,00 oltre Iva 22%, per un importo complessivo pari a euro 59.902,00

Beneficiario: ANAC – C.F. 97584460584

Importo: euro 30,00

Dirigente Responsabile: Ing. Gianluca Comba;

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1806B - Sismico)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Allegato

ALLEGATO 01

PROGETTO

ai sensi dell'art. 23 comma 14 del D.Lgs. 50/2016

**SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ABACHI REGIONALI
PER LA VALUTAZIONE DELL'AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA E
DI SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE NELL'AMBITO DELLE
ATTIVITA' DI MICROZONAZIONE SISMICA**

1. Relazione tecnica illustrativa.....	3
2. Prestazione oggetto dell'affidamento.....	3
3. Indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	4
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura.....	4

1.Relazione tecnico-illustrativa

La Regione Piemonte ha riconosciuto l'importanza del ruolo della conoscenza degli elementi locali che possono influenzare la risposta sismica del territorio nell'ambito della pianificazione territoriale assumendo come strumento tecnico di riferimento gli "Indirizzi e Criteri per la microzonazione sismica "(ICMS-2008) ed imponendo l'obbligo, a partire dal 2012, di predisporre studi di microzonazione sismica di base, Livello 1, a supporto degli strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nelle zone sismiche a maggior pericolosità (3, 3S).

Per poter indirizzare con migliore accuratezza le scelte di pianificazione, gli ICMS prevedono approfondimenti di livello 2 degli studi di microzonazione, per la cui realizzazione sono necessari abachi per la valutazione degli effetti litostratigrafici; tali abachi sono stati elaborati su base nazionale in via preliminare e forniti in Allegato agli ICMS, con l'invito alle regioni a predisporre di propri, in modo da tener conto delle peculiarità sismotettoniche e geologiche dei rispettivi territori.

La Regione Piemonte, attraverso il Settore Sismico, ha gestito, a partire dal 2010, i contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito con la legge n. 77/2009 e recentemente rifinanziato attraverso la Legge n. 145/2018 e disciplinato dall'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) n. 780/2021; secondo l'Ordinanza in questione risultano finanziabili indagini di microzonazione sismica (di seguito MS) e analisi della Condizione limite per l'emergenza (di seguito CLE) e abachi regionalizzati per amplificazioni litostratigrafiche.

Con la Determinazione del Dirigente del Settore Sismico n. 1846 del 20.06.2022, di attuazione della citata OCDPC, la Regione ha individuato 11 Comuni su cui verranno realizzati studi di MS di livello 1 ed ha stabilito di utilizzare una parte dei fondi statali, per un importo pari a 40.000,00 euro, per la realizzazione di abachi regionalizzati per amplificazioni litostratigrafiche.

Per l'ulteriore tipologia di servizio oggetto del presente affidamento, consistente in un supporto tecnico-scientifico agli uffici regionali nella gestione e monitoraggio delle attività connesse alla realizzazione degli studi di MS1, è previsto l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla citata Ordinanza per la gestione dei contributi, che non possono superare il 2% della quota complessiva assegnata alla Regione e nel caso specifico corrispondono a euro 20.000.

Pertanto la Regione ritiene necessario avvalersi della competenza tecnico-scientifica di un Istituto di Ricerca universitario per la predisposizione degli abachi sopra richiamati e per il supporto alle attività della Regione nella gestione degli studi di microzonazione sismica previsti dall'attuazione dell'OCDPC 780/2021.

2.Prestazione oggetto dell'affidamento

Rinviando al Capitolato per maggiori dettagli, il programma delle attività per la realizzazione degli abachi deve prevedere:

1. valutazione della sismicità regionale da utilizzare come input sismico di riferimento;
2. definizione di un modello Geologico-Geomorfologico di riferimento che individui le diverse Tipologie Morfo-Lito-Stratigrafiche (TMLS) presenti nel territorio;
3. definizione, per ogni TMLS, di profili sismici caratteristici;
4. valutazione e calcolo dei valori di Amplificazione Sismica attesi in termini di accelerazione massima orizzontale e intensità spettrali specifiche per diversi periodi, come previsti da ICMS.

Il supporto agli uffici regionali nell'ambito del programma di sviluppo degli studi di microzonazione sismica di Livello 1 (MS1) per le annualità 2022-2023 sul territorio regionale e di prosecuzione delle attività previste dal Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico deve prevedere:

- a) attività di supporto tecnico scientifico ai Professionisti incaricati della realizzazione degli studi di MS1, sia in tavoli di confronto, sia sul campo;
- b) attività di formazione sulla realizzazione degli studi di MS1, definizione del modello geologico-geomorfologico di riferimento, realizzazione indagini geofisiche, interpretazione delle indagini e loro validazione, validazione del modello geologico-geomorfologico di riferimento in prospettiva sismica;
- c) attività di supporto tecnico-scientifico ai funzionari regionali per il controllo e la validazione degli studi di MS1.

3.Indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto e, trattandosi di servizio di natura intellettuale, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il "DUVRI", in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009; conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza.

4.Prospecto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura

Tenuto conto delle indicazioni derivanti dagli indirizzi nazionali stabiliti dall'OCDPC 780/2021, che all'art. 7 prevedono la possibilità di destinare alla realizzazione degli abachi una quota del finanziamento nazionale non superiore a euro 50.000, e sulla base di ipotesi di impegno del personale universitario per il supporto alle attività regionali nell'ambito della microzonazione sismica, è stato stimato un importo complessivo pari a:

Costi per la realizzazione di abachi per valutare le amplificazioni litostratigrafiche del territorio della Regione Piemonte	euro 40.000,00
Supporto agli uffici regionali nell'ambito delle attività di microzonazione sismica connesse all'attuazione sul territorio regionale del Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico	euro 9.150,00
Iva 22%	euro 10.813,00
Contributo ANAC a carico della stazione appaltante	euro 30,00
Importo complessivo o.f.i.	euro 59.993,00

L'attività debitamente rendicontata dall'appaltatore verrà verificata e liquidata in misura dell'effettiva erogazione del servizio eseguito dall'appaltatore stesso.

ALLEGATO 02

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ABACHI REGIONALI
PER LA VALUTAZIONE DELL'AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA E
SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE NELL'AMBITO DELLE
ATTIVITA' DI MICROZONAZIONE SISMICA**

CIG : 942986391D

Indice

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Modalità operative (o sviluppo delle attività di progetto).....	3
Art. 3 - Presentazione dell'offerta.....	3
Art. 4 - Requisiti ed Obblighi a carico dell'affidatario.....	3
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto.....	4
Art. 6 - Condizioni del servizio e durata del contratto.....	4
Art. 7 - Importo del contratto.....	4
Art. 8 - Verifica di conformità.....	5
Art. 9 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	5
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto.....	6
Art. 11 - Penali.....	6
Art. 12 - Risoluzione del contratto.....	6
Art. 13 - Recesso.....	6
Art. 14 - Tutela dei lavoratori.....	6
Art. 15 - Sicurezza.....	6
Art. 16 - Proprietà dei prodotti.....	7
Art. 17 - Tracciabilità finanziaria.....	7
Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali.....	8
Art. 19 - Privacy e obbligo di riservatezza.....	9
Art. 20 - Trasparenza e anticorruzione.....	9
Art. 21 - Spese contrattuali.....	9
Art. 22 - Definizione delle controversie.....	10
Art. 23 - Norma di chiusura.....	10
Art. 24 - Garanzie.....	10

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di un servizio finalizzato alla definizione di abachi per la determinazione dell'amplificazione stratigrafica per il territorio della Regione Piemonte ed il supporto tecnico-scientifico alla stessa Regione nel campo della Microzonazione Sismica.

Art. 2 - Modalità operative (o sviluppo delle attività di progetto)

Il programma del progetto di ricerca è articolato in 3 fasi consecutive.

Fase A (6 mesi) consistente in:

1. valutazione della sismicità del territorio regionale da utilizzare come input sismico di riferimento, e prima individuazione dei domini geologico-geomorfologici; reperimento ed analisi delle indagini geofisiche relative ai domini ed eventuale acquisizione di nuove indagini ove mancanti;
2. attività di supporto alla realizzazione degli studi di MS1 attraverso momenti di formazione e tavoli di confronto con i professionisti sulle problematiche relative al modello geologico-geomorfologico, alle indagini e alla loro interpretazione in prospettiva sismica; individuazione di protocolli preliminari per l'accettazione e la validazione delle prove e dei risultati.

Fase B (12 mesi) consistente in:

1. test e modellazione dei domini geologico-geomorfologici precedentemente individuati e implementazione del modello con definizione preliminare degli abachi;
2. monitoraggio degli studi di MS1 e supporto alle relative attività di controllo e validazione di competenza regionale; protocolli per l'accettazione e la validazione delle indagini.

Fase C (6 mesi) consistente in:

1. predisposizione della versione definitiva degli abachi regionali e relazione conclusiva.

Art. 3 - Presentazione dell'offerta

1. L'affidatario, è tenuto a formulare una proposta tecnico-economica contenente:

- il dettaglio delle attività in previsione nel corso delle tre fasi specificate all'art. 2 e per ciascuno dei due servizi specificati nell'art. 1;
- il responsabile scientifico del progetto ed i componenti del gruppo di lavoro già identificato;
- i costi previsti per la realizzazione degli abachi;
- i costi previsti per il supporto alla regione nell'ambito della microzonazione sismica dettagliati secondo un piano di lavoro che metta in relazione il personale coinvolto e l'impegno previsto e le ulteriori spese per il funzionamento

2. L'affidatario deve inoltre costituire la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di non richiedere all'affidatario il versamento della garanzia definitiva, di cui all'art. 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 103 comma 11, tenuto conto della comprovata solidità dell'affidatario ed in presenza di un miglioramento del prezzo offerto.

Art. 4 - Requisiti ed Obblighi a carico dell'affidatario

1. L'Affidatario deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (cfr. allegato DGUE da restituire compilato, firmato digitalmente da file originato in PDF). La

Stazione Appaltante procederà, nelle more del completamento della verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 11 settembre 2020, n. 120, che estende a tutti procedimenti indistintamente fino al 30.06.2023 l'applicazione dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'esecuzione anticipata della prestazione e alla stipula del contratto, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora le predette verifiche non diano esito favorevole.

2. L'affidatario, nell'espletamento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle indicazioni del presente capitolato.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

4. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della prestazione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) l'offerta tecnico-economica dell'affidatario;
- c) le condizioni contrattuali.

2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 - Condizioni del servizio e durata del contratto

1. Le prestazioni saranno erogate garantendo il massimo rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato e negli eventuali accordi tra l'Amministrazione e l'affidatario. Sarà cura dell'affidatario mantenere aggiornata l'Amministrazione sullo stato di avanzamento delle attività oggetto del servizio per mezzo di comunicazioni ed eventuali incontri per via telematica evidenziando eventuali scostamenti dal programma concordato e proponendo le opportune correzioni.

2. Il contratto ha durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di stipula dello stesso.

3. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino le prestazioni rispetto ai tempi dettati dal programma di lavoro dovranno essere comunicate all'Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio e riconosciuta la giusta causa, potrà concedere eventuali proroghe.

Art. 7 - Importo del contratto

1. Il quadro economico di spesa stimato è di seguito riportato:

Importo complessivo (o.f.e.) Euro 49.150,00

Oneri per la sicurezza Euro 0,00

I.V.A. Euro 10.813,00

Contributo ANAC a carico della stazione appaltante 30,00

Importo complessivo (o.f.i.) Euro 59.993,00

Art. 8 - Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto.
2. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile unico del procedimento (RUP) entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'affidatario.
3. Si ribadisce che per procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione, alla conclusione delle attività previste nelle fasi di cui all'art. 2, l'affidatario dovrà fornire:
 - a) relazione tecnica dell'insieme delle attività svolte;
 - b) tabella di dettaglio con data della prestazione, numero di ore lavorate e descrizione delle singole attività svolte.

Art. 9 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'affidatario, nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, secondo le seguenti modalità:
 - 10% alla stipula del contratto;
 - 30% alla fine della Fase A
 - 40% alla fine della Fase B
 - 20% alla fine della Fase C
2. L'affidatario potrà emettere regolare fattura solo dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 8, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. Eventuali imposte di bollo sono a carico dell'affidatario.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale tramite bonifico sulle coordinate bancarie dedicate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), comunicate dall'affidatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 21 del DPR. 445/2000, redatta secondo il modello allegato alla presente trattativa.
4. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
5. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.
6. I corrispettivi del servizio espletato saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile Trasporti e Logistica, corso Bolzano, 44 – 10121 Torino (P. IVA 02843860012 – C.F. 80087670016), cod. IPA J9FDBP, che dovrà indicare l'oggetto, il CIG e gli estremi dell'atto di affidamento, corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014. La Regione

Piemonte applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR. 633/72. Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "split payment" (S).

7. La stazione appaltante procede al pagamento del servizio e allo svincolo della garanzia, qualora prestata dall'affidatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Penali

1. Per l'inadempimento degli obblighi contrattuali si applica la penale nella misura del 1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato per l'esecuzione di singole prestazioni, con un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno e fermo restando il periodo entro il quale la prestazione deve essere completata.

2. La penalità verrà applicata dal Settore Sismico della Regione Piemonte con semplice notifica scritta all'affidatario e relativa richiesta di emissione di nota di credito, senz'altra misura amministrativa o legale.

3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino la fornitura o l'esecuzione di ogni altra prestazione contrattuale dovranno essere notificate e motivate con PEC a: Settore Sismico - PEC: sismico@cert.regione.piemonte.it che, a suo insindacabile giudizio e riconosciuta la giusta causa, potrà concedere eventuali proroghe e quindi non applicare le penali.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Tutela dei lavoratori

1. L'affidatario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 15 - Sicurezza

1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

3. L'affidatario s'impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni del presente capitolato.

4. L'affidatario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 16 - Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente ai sensi dell'art. 11 della L. 22/4/1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e ss.mm.ii., i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate nell'ambito del presente progetto, resteranno di proprietà congiunta delle parti e la loro utilizzazione sarà vincolata, con l'obbligo di concordare le eventuali pubblicazioni scaturite dalla collaborazione tra i due contraenti. Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente accordo, sarà tenuto a informare preventivamente l'Amministrazione regionale e comunque a citare l'appalto nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Art. 17 - Tracciabilità finanziaria

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si obbliga rispettare le seguenti condizioni contrattuali:

a) l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di antimafia") e ss.mm.ii.;

b) l'affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;

d) la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art.3, comma 1, della legge 136/2010.

Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dall'affidatario saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)".

2. Nello specifico:

- i dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'offerta e comunicati al Settore Sismico della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento del servizio in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Sismico della Regione Piemonte;
- il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e ss.mm.ii.);
- i dati personali sono conservati per il periodo definito dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

3. L'affidatario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 19 - Privacy e obbligo di riservatezza

1. L'affidatario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine l'affidatario si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.

Art. 20 - Trasparenza e anticorruzione

1. L'affidatario si obbliga al pieno rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022, consultabile sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Nel rispetto della misura 4.1. - Misure generali del trattamento del rischio - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'affidatario non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. L'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

4. Nel rispetto della misura 4.1. - Misure generali del trattamento del rischio - Patti di integrità (D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'affidatario si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che deve essere espressamente accettato dagli operatori che presentano l'offerta. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento e codesto Affidatario dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento aziendale ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

Art. 21 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario.

Art. 22 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 - Norma di chiusura

1. L'affidatario, con la presentazione dell'offerta, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA relative al Bando di riferimento per la trattativa diretta in oggetto, nella documentazione relativa alla trattativa diretta e nell'offerta, nonché specificate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto da stipularsi ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e, per quanto non espressamente ivi indicato, nelle norme del codice civile.

Art. 24 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ultimo periodo, questa stazione appaltante esercita la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria; allo stesso modo esercita pari facoltà di non richiedere il versamento della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11, tenuto conto della comprovata solidità del soggetto affidatario e in presenza del miglioramento del prezzo offerto.

ALLEGATO 03

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

**SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ABACHI REGIONALI
PER LA VALUTAZIONE DELL'AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA E
DI SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE NELL'AMBITO DELLE
ATTIVITA' DI MICROZONAZIONE SISMICA**

Spesa presunta di Euro 59.993,00 o.f.i. (CIG 942986391D)

Visto il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il **Servizio per la realizzazione degli abachi regionali per la valutazione dell'amplificazione stratigrafica e supporto alla regione Piemonte nell'ambito delle attività di microzonazione sismica** si invita a far pervenire l'offerta per la fornitura del citato Servizio.

Il servizio in oggetto viene affidato tramite affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge 108/2021, con l'utilizzo del MePA ad un operatore economico iscritto al bando "Servizi professionali di consulenza ingegneristica".

In fase di offerta **non viene richiesta la garanzia provvisoria** di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 76/2020 convertito dalla legge n. 120 del 2020.

All'affidatario del contratto è **richiesta la cauzione definitiva** secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione oggetto del contratto. Qualora sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/93, essa dovrà contenere l'espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 C.C. e della decadenza ex art. 1957 C.C. nonché la clausola di operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Regione Piemonte, ma la stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di **non richiedere il versamento della garanzia definitiva**, di cui all'art. 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 103, comma 11, tenuto conto della comprovata solidità dello stesso ed in presenza di un miglioramento del prezzo offerto.

L'offerta ha una validità di **60 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione. Non è ammessa offerta alla pari, in aumento, indeterminata, parziale, plurima, condizionata, incompleta, pari a zero.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'affidamento.

Le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle riportate nel presente disciplinare di affidamento, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato, nelle Condizioni generali di contratto del MePA relative al Bando di riferimento per la trattativa diretta in oggetto, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e, per quanto non espressamente ivi indicato, nelle norme del codice civile.

L'affidatario ha l'obbligo di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga a rispettare le seguenti condizioni contrattuali:

1. l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;

2. l'affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
5. l'affidatario dovrà inviare la documentazione firmata riguardante il contratto.

Nel rispetto della misura 4.1. - Le misure generali del trattamento del rischio - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'affidatario non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

4. Nel rispetto della misura 4.1. - Le misure generali del trattamento del rischio - Patti di integrità (D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che deve essere espressamente accettato dall'operatore che presenta l'offerta. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo al mancato affidamento e/o alla risoluzione del contratto.

L'affidatario si impegna, con la presentazione dell'offerta, a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

L'affidatario deve presentare, esclusivamente per via telematica avvalendosi del sistema del MePA entro le ore **18.00** del giorno **21/10/2022**, la seguente documentazione firmata digitalmente:

1. Documentazione:
 - Dichiarazione sostitutiva DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>;

L'Operatore economico deve infatti essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (cfr. allegato DGUE da restituire compilata, firmato digitalmente da file originato in PDF). In merito ai requisiti di idoneità professionale è stato riscontrato che codesto Operatore Economico risulta iscritto allo strumento MEPA della piattaforma ACQUISTINRETEPA.

Con riferimento alla parte IV è sufficiente compilare la sezione "alfa".

Si può invece omettere la compilazione della parte V.

Si rammenta che è possibile presentare un DGUE prodotto per altra gara, allegando apposita autocertificazione sulla persistenza dei requisiti resa nei modi previsti dal DPR 445/2000. La Stazione Appaltante procederà, nelle more del completamento della verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 11 settembre 2020, n. 120, che estende a tutti procedimenti indistintamente fino al 30.06.2023 l'applicazione dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'esecuzione anticipata della prestazione e alla stipula del contratto, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora le predette verifiche non diano esito favorevole.

- Dichiarazione sostitutiva per c.c. dedicato;
- Patto di Integrità – da sottoscrivere per accettazione;
- PassOE – acquisito tramite il sistema AVCPass

2. Offerta tecnico-economica:

- Documento che illustri in dettaglio: le attività in previsione nel corso delle tre fasi specificate all'art. 2 e per ciascuno dei due servizi specificati nell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto; il responsabile scientifico del progetto ed i componenti del gruppo di lavoro già identificato; i costi previsti per la realizzazione degli abachi ed i costi previsti per il supporto alla regione nell'ambito della microzonazione sismica secondo un piano di lavoro che metta in relazione il personale coinvolto e l'impegno previsto e le ulteriori spese per il funzionamento.
- Offerta economica consistente nell'indicazione del prezzo totale del servizio e l'eventuale miglioramento del prezzo, ai fini dell'esclusione dal versamento della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto di stipula, sottoscritto digitalmente dal rappresentante della Regione Piemonte per il seguente affidamento, verrà caricato sulla piattaforma MePA e notificato all'Università tramite la piattaforma - sezione comunicazioni, oppure trasmesso tramite PEC.

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI TORINO (di seguito "DST"), con sede legale in Torino,

via Verdi 8 e operativa in via Valperga Caluso, 35 10125, C.F.

80088230018 PEC dst@pec.unito.it, rappresentato da.....

.....,

E

LA REGIONE PIEMONTE, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del

Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, (C.F. 80087670016 PEC

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it), rappresentata

da..... domiciliato ai fini del presente contratto presso

la sede di C.so Bolzano n. 44 a Torino, autorizzato alla stipula in

applicazione dell'art. 107 del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

di seguito chiamate "Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

La prestazione richiesta comprende la **definizione di abachi** per la

determinazione dell'amplificazione stratigrafica per il territorio della Regione

Piemonte ed il **supporto tecnico-scientifico** alla stessa Regione nel

campo della Microzonazione Sismica.

Art. 2 - Modalità operative

Il programma del progetto di ricerca è articolato in 3 fasi consecutive.

Fase A (6 mesi) consistente in:

1. valutazione della sismicità del territorio regionale da utilizzare come input sismico di riferimento, prima individuazione dei domini geologico-geomorfologici, reperimento ed analisi delle indagini geofisiche relative ai domini ed eventuale acquisizione di nuove indagini ove mancanti;
2. attività di supporto alla realizzazione degli studi di MS1 attraverso momenti di formazione e tavoli di confronto con i professionisti sulle problematiche relative al modello geologico-geomorfologico, alle indagini e alla loro interpretazione in prospettiva sismica;
3. analisi della Banca Dati delle Indagini Geofisiche e relativi certificati o documentazione associata e individuazione di protocolli preliminari per la validazione delle prove e dei risultati.

Fase B (12 mesi) consistente in:

1. test e modellazione dei domini geologico-geomorfologici precedentemente individuati e implementazione del modello con definizione preliminare degli abachi;
2. monitoraggio degli studi di MS1 e supporto alle relative attività di controllo e validazione di competenza regionale;
3. verifiche sulla qualità e completezza della Banca Dati Indagini Geofisiche, protocolli per la validazione delle indagini.

Fase C (6 mesi) consistente in:

1. predisposizione della versione definitiva degli abachi regionali e relazione conclusiva.

Art. 3 – Elaborati prodotti

Gli elaborati finali consisteranno in:

- serie di valori tabellari da inserire negli abachi di riferimento, al fine di

fornire uno strumento funzionale alla definizione semi-quantitativa dell'azione sismica. Le tabelle dovranno essere accompagnate da una descrizione dettagliata delle fasi di analisi, al fine di facilitare eventuali revisioni o aggiornamenti del lavoro;

- relazione accompagnatoria dello studio complessivo;
- protocollo/linee guida operative per la validazione delle indagini geofisiche in termini di affidabilità e significatività dei risultati;
- documentazione utile alla gestione dei tavoli di supporto e assistenza per i professionisti incaricati della realizzazione degli studi di MS1.

Art. 4 – Impegni

Il Dipartimento svolgerà le attività di cui agli artt. 1, 2 e 3 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti. La Regione Piemonte si impegna a mettere a disposizione tutti i dati e la documentazione relativa agli studi di microzonazione sismica in suo possesso, nonché a fornire supporto istituzionale per la ricerca di ulteriori dati presso soggetti terzi individuati dal Dipartimento nell'ambito della ricerca stessa.

Art. 5 - Strutture e personale

Il Dipartimento può avvalersi, per lo svolgimento delle attività connesse al presente Contratto, di collaboratori esterni, professionisti e di ditte specializzate, nonché di assegniste/i e/o borsiste/i. Dette collaborazioni avverranno sotto la piena responsabilità dell'Università che provvederà a liquidarle direttamente.

Art. 6 - Regime dei risultati della ricerca

1. Fatti salvi i diritti dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla

legislazione vigente ai sensi dell'art. 11 della L. 22/4/1941, n. 633

"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e ss.mm.ii., i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate nell'ambito del presente progetto, resteranno di proprietà congiunta delle parti e la loro utilizzazione sarà vincolata, con l'obbligo di concordare le eventuali pubblicazioni scaturite dalla collaborazione tra i due Enti.

Qualora il Dipartimento partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente Contratto, sarà tenuto a informare preventivamente la Regione e comunque a citare il Contratto nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto sarà oggetto di specifico accordo tra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.

In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore a essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.

Art. 6 - Responsabili del Contratto

Il DST indica come proprio referente e responsabile scientifico del presente Contratto..... con la collaborazione di

La REGIONE PIEMONTE indica, Dirigente del Settore Sismico, come responsabile dell'attuazione del presente Contratto ed individua come referente, funzionario dello

stesso Settore.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 7 - Durata del contratto e monitoraggio degli stati di avanzamento

L'attuazione del programma tecnico-scientifico avrà durata di 24 mesi dalla stipula del contratto. La collaborazione si articolerà secondo le fasi di cui all'art. 2.

A conclusione di ciascuna fase di attività, il Dipartimento è tenuto a redigere una sintetica relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

Le parti convengono di organizzare riunioni periodiche, anche in modalità telematica, per la discussione dello stato di avanzamento della ricerca e la discussione dei risultati progressivamente ottenuti.

Art. 7 – Corrispettivo e modalità di pagamento

La spesa complessiva per la realizzazione delle attività previste dal presente Contratto è di euro €....., esclusa IVA.

L'importo è comprensivo di qualsiasi onere, spettanza o spesa per qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura sostenuto dal Dipartimento che sia conseguente o inerente al conferimento dell'incarico e al suo svolgimento.

Il pagamento avverrà previa verifica tecnico-amministrativa da parte degli Uffici della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, entro 30 giorni dall'emissione di regolari fatture elettroniche, con le seguenti modalità:

- il 10% alla stipula del contratto,
- il 30% alla fine della Fase A,
- il 40% alla fine della Fase B,

- il 20% alla fine della Fase C;

L'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. Il trasferimento sarà effettuato sul conto corrente di contabilità speciale n. 0037135, intestato all'Università degli studi di Torino, presso la Sezione provinciale di Torino Banca d'Italia, con il codice identificativo del Dipartimento di Scienze della Terra: D220.

Art. 8 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul

luogo di lavoro

Ogniqualevolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del DST e della Regione Piemonte.

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente contratto, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le parti hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti regolamenti applicativi.

Art. 9 - Penali

In caso di ritardato adempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili al

Dipartimento, la Regione, con semplice notifica scritta, applica la penale nella misura del 1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato per l'esecuzione delle singole prestazioni, con un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno e fermo restando il periodo entro il quale la prestazione deve essere completata.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale la Regione procede alla dichiarazione di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito.

Art. 10 - Recesso

In caso di inadempimento da parte del Dipartimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, questo potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., lasciando la Regione libera da ogni impegno; la citata diffida dovrà essere intimata dalla Regione al Dipartimento mediante posta elettronica certificata e dovrà prevedere l'adempimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della medesima.

Il Contratto potrà essere risolto dal Proponente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Dipartimento non adempia agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 1110.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Proponente le spese già sostenute o impegnate dal Dipartimento che dovranno essere comunque rimborsate.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono, ognuno per quanto di competenza, al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente col-

laborazione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR 2016/679/UE e dal proprio regolamento emanato in attuazione della stessa.

Per l'Università degli studi di Torino - sede legale via Verdi 8 10124 Torino - il titolare del trattamento è il magnifico rettore pro tempore. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - capo IV sezione 4 del regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UniTo: ateneo@pec.unito.it oppure e-mail: rpd@unito.it.

Il Titolare del trattamento dati per la Regione Piemonte è la Giunta regionale; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@cert.regione.piemonte.it e dpo@regione.piemonte.it.

Art. 12 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Art. 13 - Responsabilità nei confronti di terzi

Il beneficiario esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente Contratto.

Art. 14 - Obbligo di riservatezza

In accordo con gli artt. 1175 e 1375 e seguenti, art. 2105, 2125 codice civile; artt. 98 e 99 d.lgs. n. 30/2005, le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori la riservatezza per quanto riguarda i dati forniti.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale e ai regolamenti dell'Università di Torino applicabili in materia.

Art. 16 - Registrazione e spese di bollo

Il presente contratto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del codice dell'Amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e condiviso tramite PEC. Esso sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli studi di Torino ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, del 4/07/1996, prot. 93050/96 rif. (75).

Il presente Contratto avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Università degli Studi di Torino

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra

.....

La Direttrice – Direzione Ricerca e Terza Missione

.....

Per presa visione/accettazione, il Resp. scientifico (DST)

.....

PER REGIONE PIEMONTE

Il Direttore responsabile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

.....

Per presa visione/accettazione il Responsabile del Settore Sismico

.....